Assicurazione Multirischi

CHUBB

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Multirischi P&C – Assicurazione Incendio All Risks, Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera e Responsabilità Civile Prodotti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi destinata ad aziende a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati e dei danni indiretti ad essi conseguenti derivanti dall'interruzione ed intralcio all'attività dell'Assicurato, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro e in conseguenza di difetto del prodotto dell'Assicurato.

Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati che si trovino nelle ubicazioni assicurate, in conseguenza di un qualunque evento improvviso e accidentale non escluso ai sensi di polizza
- ✓ I danni indiretti subiti dall'Assicurato, intesi come la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio, in conseguenza di interruzione o intralcio all'attività svolta dall'Assicurato in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i beni assicurati
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, atti vandalici, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da terrorismo, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico neve, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore

  I danni materiali e diretti derivanti da terremoto, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore (garanzia facoltativa)

  I danni materiali e diretti derivanti da inondazione, alluvione, allagamento, entro il sottolimite concordato con l'Assicuratore (garanzia facoltativa)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, incluso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative svolte dall'Assicurato sia in qualità di proprietario che di esercente, conduttore, gestore o committente (garanzia RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (garanzia RCT)

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezioni Incendio: Danni derivanti da atti dolosi del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ Sezioni Incendio: Danni diretti derivanti da trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione assicurata
- ✗ Sezioni Incendio: Danni diretti derivanti da vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto
- ✗ Sezioni Incendio: Danni diretti subiti da merci in refrigerazione
- ✗ Sezioni Incendio: Danni diretti subiti da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti
- ✗ Sezioni Incendio: Danni indiretti derivanti da scioperi, serrate e provvedimenti imposti da pubbliche autorità
- ✗ Sezioni Incendio: Danni indiretti derivanti da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni distrutti imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra
- ✗ Sezioni Incendio: Danni indiretti derivanti da furto, rapina ed estorsione
- ✗ Sezioni RC: Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Sezioni RC: Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro da esso dipendenti (garanzia RCO)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni causati a terzo da difetto dei prodotti fabbricati e/o venduti e/o commercializzati dall'Assicurato e/o suoi depositari e derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (garanzia RCP)
- ✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni, incluse le azioni di rivalsa esperite dall'INPS
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato, inclusi sia i danni subiti da tali prestatori di lavoro che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato durante lo svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione I RCT/O)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva ai sensi di legge (Sezione RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati, incluse le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danneggiamenti a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso terzi; garanzia prestata entro il 10% del massimale R.C.T. con il massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza (Sezione RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danneggiamenti a cose di terzi causati da incendio, esplosione, scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Sezione RCT/O)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

- ✗ Sezioni RC: Danni conseguenti direttamente o indirettamente da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, esposizione al fumo passivo, generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF), azioni riprovevoli o ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere e manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti
- ✗ Sezioni RC: Spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata corrispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati e/o i danni di tipo estetico
- ✗ Sezioni RC: Multe, ammende e importi a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages)
- ✗ Sezioni RC: Danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale
- ✗ Sezioni RC: Danni che i prodotti assicurati provochino ad altro componente od al prodotto finito e i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione ("danni necessari")Danni derivanti da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei prodotti assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Le Sezioni RC prevedono limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso. Per alcune garanzie è applicabile inoltre una data di retroattività

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni Incendio: Italia
- ✓ Sezioni RC: mondo intero, ad eccezione della garanzia Rc Prodotti e della Inquinamento Accidentale 72h, per la quale Usa e Canada sono esclusi

Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- In caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito da esso incaricato
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- In caso di sinistro Incendio/Danni Indiretti, fornire a proprie spese all'Assicuratore entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Assicuratore potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCO, denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità; sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma delle legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi; sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCP, fornire all'Assicuratore modalità e cause del sinistro e relative indagini svolte e in corso, documentazione sul prodotto (ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita; scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto), indicare eventuale rivenditore e installatore del prodotto, precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da terzi o con componenti fornite da terzi e quali, infine indicare l'eventuale documentazione sulla natura e sulla quantità dei danni. Nel caso in cui il prodotto sia stato fabbricato da terzi, indicare al danneggiato gli estremi del produttore entro 3 mesi e notificare il sinistro al produttore

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Multirischi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza Multirischi P&C – Assicurazione Incendio All Risks, Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera e Responsabilità Civile Prodotti

DIP Aggiuntivo realizzato in data: gennaio 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Sezioni Incendio:

- ✓ Spese pubblicitarie a seguito di un sinistro indennizzabile che abbia comportato un fermo di attività, anche parziale, di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi
- ✓ Danni materiali e diretti a piante arboree vive e attaccate al terreno causati da eventi atmosferici
- ✓ Spese per servizio di guardiania e vigilanza effettuato nelle 72 ore successive a un sinistro indennizzabile
- ✓ Spese per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato
- ✓ Danni materiali e diretti da acqua condotta
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da ricerca del guasto
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da movimentazione interna
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da crollo e collasso strutturale
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da gelo

- ✓ Danni materiali e diretti da colaggio acqua da impianti automatici di estinzione
- ✓ Perdita pigioni
- ✓ Danni materiali e diretti di dispersione del liquido contenuto in serbatoi
- ✓ Fabbricati aperti ai lati
- ✓ Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- ✓ Effetti personali dei dipendenti
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione o ricostruzione di modelli e/o stampi
- ✓ Maggiori spese a seguito di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'Assicurato, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività
- ✓ Danni a cristalli
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Danni materiali e diretti ad enti all'aperto
- ✓ Ricorso terzi
- ✓ Opere di miglioria per la ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente
- ✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto (sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile), comprese quelle in relazione ai residui rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento di oggetti mobili
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto
- ✓ Spese di ammortamento e di valuta
- ✓ Anticipo indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, entro il limite di indennizzo di € 1.000.000 (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Danni indiretti estesi a riserve di magazzino
- ✓ Danni indiretti in caso di sinistro (incendio, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate) agli stabilimenti dei fornitori o clienti dell'Assicurato
- ✓ Danni indiretti derivanti dal deprezzamento merci indenni
- ✓ Danni indiretti da impossibilità parziale o totale di accedere al sito assicurato per un periodo di tempo da concordare con l'Impresa, se il sinistro deriva da incendio, esplosione, scoppio o caduta aeromobili
- ✓ Danni indiretti da interruzione di pubblico servizio entro 1 km dallo stabilimento dell'Assicurato
- ✓ Danni indiretti estesi a prolungamento del periodo di inattività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale
- ✓ Danni indiretti estesi a interruzione per ordine di Autorità civili

Sezioni RCT/O/P:

- ✓ Danni a Cose in Consegna e Custodia: 10% del massimale R.C.T. con il massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Danni da Furto: € 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Danni da Cedimento o Franamento del Terreno: 10% del massimale R.C.T. con il massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Danni a Condutture e Impianti Sotterranei: 10% del massimale R.C.T. con il massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Cose Sollevate, Caricate o Scaricate: 10% del massimale RCT con il massimo di € 300.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Lavori presso Terzi/R.C Installazione: 10% del massimale RCT con il massimo di € 250.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 1.000 per sinistro
- ✓ Inquinamento Ambientale 72 H: 10% del massimale RCT con il massimo di € 500.000 per sinistro e periodo assicurativo e scoperto 10% con il minimo di € 2.500 per sinistro
- ✓ Malattie Professionali (RCO) con il sottolimite per prestatore di lavoro pari al 50% del massimale per sinistro RCO e franchigia di € 2.500 per sinistro

- ✓ Danni da Interruzioni o Sospensioni di Esercizio: 10% del massimale R.C.P. con il massimo di € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo e franchigia di € 2.500 per sinistro
- ✓ Danni al Prodotto Finito: 10% del massimale R.C.P. con il massimo di € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo e scoperto 10% col minimo di € 2.500 per sinistro
- ✓ Danni Patrimoniali Puri Non Consecutivi: € 25.000 per sinistro e per periodo assicurativo e scoperto 10% col minimo di € 2.500 per sinistro

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi (c.d. massimali) indicati nella proposta formulata dall'Impresa, qualora diversi da quelli sopra indicati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Guasti alle Macchine (Incendio Danni Diretti)	Estensione ai guasti accidentali meccanici, propri di macchinari e attrezzature, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.
R.C. Smercio (RCT)	Estensione alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla messa in circolazione e, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia.
Assicurati Addizionali (RCT)	Inserimento in copertura dei soggetti indicati come Assicurati Addizionali nella Scheda di Polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Lavori completati (RCT)	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose conseguenti a un difetto di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione, ecc., eseguiti presso terzi dall'Assicurato e verificatisi in conseguenza di un fatto accidentale dopo la loro esecuzione e la consegna a terzi dell'opera, a condizione che tali danni si siano manifestati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e i lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia della polizza e siano stati denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Sub-Appalto (RCT)	Estensione della garanzia ai danni corporali cagionati ai titolari ed ai dipendenti delle aziende subappaltatrici, commessi dall'Assicurato o da un prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché ai danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato. Copertura in eccesso alle polizze stipulate dai subappaltatori.
Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti (RCP)	L'assicurazione è estesa ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'Assicurato in relazione ai prodotti assicurati, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la messa in circolazione. La garanzia opera entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Esportazione diretta negli USA e in Canada (RCP)	Estensione della garanzia RCP nei territori di USA e Canada, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Danni da inquinamento (RCP)	Danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni derivanti da guasti o rotture improvvise e accidentali dei prodotti assicurati, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
R.C. del Venditore/Vendor's Liability (RCP)	Estensione della garanzia RCP derivante all'Assicurato nella sua qualità di venditore o distributore, nei Paesi per i quali è valido contratto o accordo con l'Assicurato per la vendita o distribuzione dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti a termini di polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	In relazione alla copertura Danni Diretti sono inoltre esclusi: ✗ i danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere - qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione

- esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, subsidenza, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami
- epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili
- un Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso

✗ causati da o dovuti a:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori
- siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati
- infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate
- assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate
- materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione
- interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione
- eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate
- mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito le cose assicurate
- malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono esclusi anche i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile
- multe, sanzioni
- amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, comprese attività di bonifica, di demolizione o maggiori costi di ricostruzione, errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto
- perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque dato

✗ terreni, boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi

✗ aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all'art.354 del D. lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica

✗ mezzi di trasporto su rotaie

✗ lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate

✗ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi,

	qualora abbiano valore unitario maggiore di € 10.000 (con un massimo complessivo di € 50.000 per uno o più sinistri per anno) ✗ cose aventi valore artistico od affettivo ✗ cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze ✗ sistemi operativi, programmi e software in genere ✗ linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti ✗ fabbricati interamente inoccupati ✗ beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione ✗ amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da eventi atmosferici sono inoltre esclusi: ✗ le merci all'aperto ✗ i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture ✗ i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione ✗ capannoni pressostatici e simili ✗ baracche in legno e plastica e quanto in essi contenuto. In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, sono inoltre esclusi i danni causati da: ✗ interruzione dei processi lavorazione ✗ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia ✗ alterazione o omissione di controlli o manovre ✗ danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi. In relazione alla copertura Danni Diretti dovuto a fatto di terrorismo sono inoltre esclusi: ✗ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi ✗ i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato ✗ i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità ✗ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi ✗ danni cagionati alle cose di Terzi ✗ danni da contaminazione. In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da inondazioni o alluvioni, sono inoltre esclusi i danni: ✗ ad enti mobili all'aperto ✗ alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni: ✗ per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate ✗ verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate ✗ di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili

- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature
- derivanti da errata progettazione.

In relazione alla copertura Danni Diretti, garanzia Ricorso Terzi, sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- subiti da:
  - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi
  - quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
  - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

Relativamente alla garanzia RCT sono inoltre esclusi:

- Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- Danni subiti da:
  - Il rappresentante legale dell'Assicurato;
  - I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
  - I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- Danni derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali
- Danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- Danni da furto
- Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
- Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- Danni derivanti da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali è obbligatoria l'assicurazione
- Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
- Danni derivanti da cyber risk, cioè conseguenti a una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi, o danno a cose,

inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico

- Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- Danni conseguenti a guerra e terrorismo
- Danni derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms)
- Danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali;

Relativamente alla garanzia RCO sono inoltre esclusi:

- Danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi
- Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
- Danni derivanti da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, esposizione al fumo passivo, alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF), o da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti

Relativamente alla garanzia Danni a Mezzi Sotto Carico e Scarico sono inoltre esclusi:

- Danni a cose trasportate sui mezzi
- Danni da furto
- Danni da incendio
- Danni conseguenti al mancato uso

Relativamente alla garanzia Lavori Presso Terzi/R.C. Installazione sono, inoltre, esclusi:

- Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo
- Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

Relativamente alla garanzia Danni da Incendio rimane ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Relativamente alla garanzia R.C. Personale dei Prestatori di Lavoro Non Dipendenti è, inoltre, esclusa qualsiasi R.C. Professionale e/o contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale.

Relativamente alla garanzia R.C. degli Addetti al Servizio di Tutela della Salute e della Sicurezza sono inoltre esclusi i danni verificatisi a causa di violazioni o inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Relativamente alla garanzia Danneggiamenti a Cose Sulle Quali si Eseguono i Lavori sono inoltre esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Relativamente alla garanzia Cose in Consegna e Custodia sono inoltre esclusi:

- Danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza
- Danni a cose che possano essere considerate beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata

Relativamente alla garanzia Inquinamento Accidentale 72H sono inoltre esclusi i danni:

- Derivanti da alterazioni di carattere genetico
- Provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza

- Cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- Conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Relativamente alla garanzia Danni da Circolazione nel Perimetro Aziendale sono, inoltre, esclusi:

- Casi in cui il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- Danni subiti da terzi trasportati; in caso di trasferimento su strada
- Casi in cui non vi sia il benestare dell'Ente proprietario, valido ed operante, e il trasferimento non avvenga secondo le regolamentazioni previste dal Ministero competente

Relativamente alla garanzia RCP:

- Danni subiti dall'Assicurato e dai suoi legali rappresentanti
- Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge
- Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- Danni provocati da prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS; DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone; vaccini (anche contro la peste suina) nonchè "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi; armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche
- Danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo
- Danni derivanti da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico, nonché danni conseguenti a una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi, o danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico
- Danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto
- Danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione
- Danni dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV), complessi correlati all'AIDS (ARC), sindrome dell'immunodeficienza acquisita, qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede, qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue
- Danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse

Relativamente alla garanzia R.C. Smercio sono inoltre esclusi:

- Danni dovuti a vizio originario del prodotto
- Danni alle cose
- Le spese per le relative riparazioni o sostituzioni

- Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità

Relativamente alla garanzia Danni a Condutture ed Impianti Sotterranei sono, inoltre, esclusi i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.

Relativamente alla garanzia Lavori Completati sono inoltre esclusi:

- Danni subiti dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti
- Le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore
- Danneggiamenti a cose che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione
- I danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'Assicurato
- Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo
- Danni verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

Relativamente alla garanzia Malattie Professionali sono inoltre esclusi:

- Le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto
- I prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- Le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro";
  - alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- Le malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo"
- I danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- I prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato

Relativamente alla garanzia R.C. del Venditore/Vendor's Liability sono, inoltre, esclusi:

- Danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'Assicurato
- Danni a persone o danneggiamenti a cose derivanti da:
  - qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del Prodotto o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
  - qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del Prodotto in condizioni di vendita;

	- qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del Prodotto; - Prodotti che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'Assicurato, sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore. ✗ Danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose che si verifichino nei locali del Venditore ✗ Danni a persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato, da cui il venditore abbia acquistato prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti dell'Assicurato Relativamente alla garanzia Danni al Prodotto Finito resta ferma l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari"). Relativamente alla garanzia Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti sono inoltre esclusi: ✗ Le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito ✗ Le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore ✗ I danneggiamenti a cose che sono o sono state installate, manutenute, riparate e/o lavorate

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti specifici per garanzia, indicati nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Sezioni Incendio/Assicurazione parziale: in caso di sinistro, se le somme assicurate alle partite indicate in polizza, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo o delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione
- ! In relazione alla copertura Danni Indiretti, l'assicurazione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art.2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni e/o fatturato per le Sezioni RC), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare il premio da anticipare per il periodo assicurativo successivo portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie su decisione del Contraente. Si segnala in ogni caso la possibilità di sospensione automatica in caso di mancata regolazione del premio da parte del Contraente nei termini stabiliti dal contratto, fino al momento in cui lo stesso non adempie agli obblighi di comunicazione e pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, a parte il diritto di recesso indicato nel DIP Danni, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.

All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPXt (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Multirischi P&C

Contratto di Assicurazione Incendio All Risks, Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Prodotti

Ed. 06/2022

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini sotto indicati riportati nella seguente Polizza in grassetto, al singolare o al plurale, assumono nelle Sezioni in cui vengono richiamati il significato seguente:

Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole), personal computers.

Arredamento: mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Con riferimento alla Sezione IV "Responsabilità Civile Prodotti", si precisa che Assicurato è colui che, essendo qualificato Produttore, o comunque ad esso assimilato, ai sensi di Legge, incluso il D.Lgs. del 06/09/2005. N. 206, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di Terzi, ad es. il **Produttore** o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D.Lgs., limitatamente ai danni imputabili da difettosità della loro produzione e/o fornitura.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Attività dell'Assicurato: l'insieme delle attività indicate nella Scheda di Polizza. Ai fini delle garanzie prestate dalle Sezioni III e IV, si precisa che l'attività può comprendere servizi di installazione, montaggio, manutenzione e riparazione anche presso terzi, sia direttamente sia tramite incaricati.

Atto Informatico: un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **sistema informatico**.

Bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo sinistro.

Contraente il soggetto che stipula il presente contratto di assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Cose Assicurate: **fabbricati**, **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**, **merci** e quanto altro se specificamente indicato in polizza con condizione particolare o appendice.

Costo Variabile della Produzione Venduta importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'**Assicurato**. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi di energia, alla manutenzione, alla lavorazione di terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Danneggiamento a Cose: alterazione fisica e/o chimica di **cose**.

Danno Cyber: qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un **atto informatico** o un **incidente informatico**, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un **atto informatico** o un **incidente informatico**.

Dati: qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un **sistema informatico**.

Dati Personali:

a) il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di conto corrente o una password;
b) ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella **normativa sulla privacy**, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.

Dati Societari: qualsiasi informazione societaria su qualsiasi formato, incluso ma non solo: registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti, che siano o meno su formato elettronico e che appartengono o meno all'**Assicurato**.

Eruzione Vulcanica: la fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo sinistro.

Esplodenti: Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad **esplosione**;
- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di **macchinari**, **attrezzature**, **arredamento**.

Fatturato: i "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art. 2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli **Assicurati** coperti dalla presente Polizza nel **periodo assicurativo** al netto delle fatturazioni tra **Assicurati** (Intercompany);

Franamenti: movimenti di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'**Assicurato**, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale ("scoperto") sul danno indennizzabile.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente Informatico:

a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un **sistema informatico**; o
b) la parziale o totale indisponibilità di un **sistema informatico** o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un **sistema informatico** (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Informazioni: qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma, incluso anche ma non solo: documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'**Assicurato**.

Inondazione/Alluvione: La fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali. Il termine non comprende uno **tsunami** e un **maremoto**.

Intermediario: l'intermediario assicurativo al quale è affidata la gestione amministrativa del presente contratto di assicurazione.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che l'**Assicuratore** è tenuto ad indennizzare per ciascun **sinistro** o per uno o più **sinistri** che avvengano nello stesso **periodo assicurativo**.

Macchinari e Attrezzature:

- macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio;
- impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura.

Malattia Trasmissibile:

- qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione;
- qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.

Malware: programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **sistema informatico** o alle **informazioni** in essi archiviate, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Maremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo **sinistro**.
Il termine non comprende uno **tsunami**.

Margine di Contribuzione: la differenza tra i **ricavi di vendita** e il **costo variabile della produzione venduta**. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Massimale: l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** per ogni **sinistro**, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano subito **danneggiamento a cose** di loro proprietà.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, ad esclusione degli **esplodenti**.

Messa in Circolazione: consegna di un **prodotto** all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, ai sensi del D. Lgs. Del 06/09/2005. N. 206.

Normativa sulla Privacy: le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **dati personali**.

Periodo Assicurativo: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza riportate nella Scheda di Polizza, nonché ogni successivo periodo di 12 mesi (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato nell'appendice di rinnovo) in caso di rinnovo del presente contratto di assicurazione.

Periodo di Indennizzo: Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del **sinistro**, che ha inizio al momento del **sinistro** e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del **sinistro**. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Polizza: il documento che prova il presente contratto di assicurazione.

Prestatore di Lavoro: una persona fisica (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) alle dipendenze dell'**Assicurato** sulla base di un contratto di prestazione di lavoro. Il termine comprende inoltre i prestatori di lavoro non dipendenti e i lavoratori temporanei intesi come:

a) i prestatori di lavoro temporaneo (quali stagisti, corsisti e tirocinanti) di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
b) i prestatori di lavoro come definiti all'Art. 5 del D. Lgs. Del 23/02/2000 n. 38;
c) le figure professionali di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi del D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003 (Legge Biagi).

Primo Rischio Assoluto: forma di copertura che non prevede, in caso di **sinistro**, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Prodotto: ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; si considera tale anche l'elettricità.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Prodotto Assicurato: un **prodotto** fabbricato e/o venduto e/o distribuito e/o commercializzato dell'**Assicurato** nell'ambito dell'**attività dell'Assicurato** indicata nella Scheda di Polizza.

Produttore: il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Retribuzioni: qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a **Prestatori di Lavoro** o altri soggetti.

Ricavi di Vendita: Quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'**attività dell'Assicurato**, svolta in un **sito assicurato**, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA. Si precisa che gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro:

a) in relazione alle Sezioni I "Incendio All Risks Danni Diretti" e II "Incendio All Risks Danni Indiretti": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si precisa che fatti dannosi tra essi connessi perché derivanti dalla stessa causa verranno considerati come sinistro unico.
b) in relazione alla Sezione III "Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
c) in relazione alla Sezione IV "Responsabilità Civile Prodotti": la richiesta di risarcimento per danni indennizzabili ai sensi di tale Sezione.

Sinistro in Serie: una pluralità di **sinistri** originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più **prodotti assicurati** ed in più **periodi assicurativi**.

Sistema Informatico: qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, sistema di comunicazione, firmware, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'**Assicurato** o di terzi o gestito dall'**Assicurato** o da terzi .

Sito Assicurato: una delle ubicazioni indicate nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: l'importo massimo indicato per ogni partita assicurata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza, fino alla concorrenza del quale l'**Assicuratore** indennizzerà un danno relativo alle Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" o II "Incendio All Risks Danni Indiretti". In relazione a tale ultima sezione, si precisa che il termine corrisponde al **margine di**

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dell'**Assicurato** (al netto dell'I.V.A.).

Subappaltatore: il soggetto a cui l'**Assicurato** ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

Subsidenza: lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.

Terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il termine non comprende uno **tsunami**.

Terrorismo: un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e l'**Assicuratore** affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

Tsunami: serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi un singolo **sinistro**.

Valanghe/Slavine: masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE I: INCENDIO ALL RISKS DANNI DIRETTI

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare durante il periodo di validità, alle condizioni tutte della presente Polizza e nei limiti della **somma assicurata** per ciascuna partita, i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** anche di proprietà di Terzi, causati da un qualunque evento improvviso e accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'**Assicurato**, a condizione che le **cose assicurate** si trovino esclusivamente nei **siti assicurati**.

ART. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione	In caso di **sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione, l'**Assicuratore** risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti a lato indicati, che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto della Polizza, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a **fabbricati**, **macchinari e attrezzature** e **merci** incluse le spese sostenute a questo titolo.
Spese Pubblicitarie	L'assicurazione comprende i costi straordinari sostenuti dall'**Assicurato** per spese pubblicitarie, comunicazione e marketing resesi effettivamente necessarie a seguito di un **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia comportato un fermo di attività, anche parziale, di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. Sono escluse tutte le spese: a) per pubblicità, marketing, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di meeting, seminari e simposi, campagne promozionali, che normalmente vengono sostenute dall'**Assicurato** anche se non chiaramente identificabili nel bilancio, ma contenute in altri documenti; b) non rientranti nelle normali attività, ma già preventivate antecedentemente alla data del **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione, mediante contratti scritti o accordi commerciali; c) indennizzabili a fronte di altre garanzie previste dalla presente Polizza; d) per lavoro straordinario di dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** e comunque ogni spesa sostenuta in proprio; e) non dimostrabili, non concordate con l'**Assicuratore** in sede di analisi del **sinistro** liquidabile a termini della presente Sezione; f) sorgenti da danni non indennizzabili dalla presente Sezione, salvo che ciò non sia dovuto all'applicazione di **franchigie** o **scoperti**, sia che siano espresse in termini monetari o temporali. Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, e comunque tali spese dovranno essere sostenute entro i 90 giorni successivi alla data di accadimento del fatto dannoso.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

Piante Arboree

L'**Assicuratore** indennizzerà i danni materiali e diretti subiti dalle piante arboree vive ed attaccate al terreno, direttamente causati da eventi atmosferici (ai sensi di quanto indicato al punto 3 dell'art. 5) che segue).

L'**Assicuratore** non indennizzerà i danni:

a) parziali, quali rottura o perdita di rami;
b) a fiori o frutti pendenti o futuri;
c) ad alberi che al momento del **sinistro** risultassero affetti e/o contagiati da malattie di qualunque genere;
d) indiretti, quali temporaneo arresto o ritardo vegetativo e genericamente tutte quelle patologie temporanee e reversibili anche se favorite e/o verificatesi a seguito degli eventi sopra descritti.

La valutazione del danno subìto avverrà sulla base dell'età, della specie e delle condizioni della pianta arborea.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

La presente estensione di garanzie è prestata a **primo rischio assoluto**.

Spese di Guardiania e Vigilanza

L'**Assicuratore** indennizzerà le spese straordinarie necessariamente sostenute dall'**Assicurato** per l'attivazione di un servizio di guardiania o di vigilanza effettuato nelle 72 ore successive ad un **sinistro** indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzie è prestata a **primo rischio assoluto**, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

Rimpiazzo Combustibile

L'**Assicuratore** indennizzerà le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del **fabbricato**.

Per la presente estensione di garanzia l'**Assicuratore** non indennizzerà somma maggiore all'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, senza applicazione di alcuna **franchigia**.

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Acqua Condotta

L'**Assicuratore** indennizza i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei **fabbricati** assicurati o contenenti le cose medesime.

L'**Assicuratore** non indennizza:

a) i danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.

Ricerca Guasto

In caso di danno, indennizzabile in base alla presente Sezione, arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio del **fabbricato**, l'**Assicuratore** indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del **fabbricato**.

Danni a Cristalli

L'**Assicuratore** assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, purché alla data di entrata in vigore della presente Polizza (o, se successiva, della presente Sezione) esse siano integre ed esenti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

L'assicurazione non copre i danni:

a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'**Assicurato** provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'**Assicurato**.

La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Fenomeno Elettrico

L'**Assicuratore** risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeno elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.
La presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

Merci in Refrigerazione

L'**Assicuratore** indennizza i danni subiti dalle **merci** in refrigerazione a causa di:

a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso e ad altri eventi non espressamente esclusi.

La garanzia opera a condizione che la sorveglianza dell'impianto consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.
L'**Assicurato** sarà sempre tenuto, in caso di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore, a dare immediato avviso all'**Assicuratore** con il mezzo più rapido disponibile.
La presente garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di quanto indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Colaggio Acqua da Impianti Automatici di Estinzione

L'**Assicuratore** indennizza i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. Sono comunque esclusi:

- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni causati dal gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Dispersione di Liquidi

L'**Assicuratore** indennizza i danni di dispersione del liquido contenuto in serbatoi, causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. Sono comunque esclusi:

- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Perdita delle Pigioni

Se il **fabbricato** è colpito da **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione, la l'**Assicuratore** rifonderà all'**Assicurato** anche quella parte di pigione che lo stesso non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di 1 anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'**Assicurato** proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Si convenuto che se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto applicando la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Fabbricati Aperti ai Lati

Sono compresi i danni causati da eventi atmosferici ai **fabbricati** aperti da uno o più lati ed al loro contenuto fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Decentramento Enti

Si prende e si dà atto che parte degli enti assicurati alle partite **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche** e **merci**, di proprietà dell'**Assicurato**, possono trovarsi e si intendono assicurati, nell'ambito della Repubblica Italiana, presso Terzi e/o fiere e/o mostre, purché all'interno di locali costruiti e coperti in materiali incombustibili. La presente garanzia non opera in relazione ai seguenti eventi: **terremoto**, **inondazioni**, **alluvioni**, allagamento, furto, rapina, estorsione.

Modifiche negli Stabilimenti

L'**Assicurato** potrà, all'interno dei **siti assicurati**, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a **fabbricati** e **macchinari e attrezzature**, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.
L'**Assicurato** non sarà tenuto a comunicare all'**Assicuratore** tali attività, purché le modifiche apportate:

- non modifichino l'**attività dell'Assicurato**;
- non comportino un aggravamento di rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di Polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle **somme assicurate** da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione all'Assicuratore dell'aggiornamento delle **somme assicurate** ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 7) "Assicurazione Parziale" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri".

Impianti ed Apparecchi ad Impiego Mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

b) tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
c) il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'**attività dell'Assicurato**.

Sono comunque esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

In relazione alla garanzia "Furto e/o Rapina e/o Estorsione" (qualora aggiunta con appendice alla presente Polizza), i danni da furto sono coperti, nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Effetti Personali Dipendenti

La presente Polizza è estesa a coprire gli effetti personali e il vestiario di qualsiasi dei funzionari ed impiegati dell'**Assicurato** per i quali l'**Assicurato** possa decidere di assumere responsabilità mentre si trovano nei **fabbricati**, ma il **sinistro** all'occorrenza sarà concordato e pagato all'**Assicurato**.

Maggiori Spese

L'**Assicuratore**, in caso di **sinistro** indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'**attività dell'Assicurato**, indennizza le spese straordinarie, documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il **sinistro**.

L'**Assicuratore** non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 7) "Assicurazione Parziale" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri".

Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad **apparecchiature elettroniche**, anche se di proprietà di Terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle **cose assicurate**;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del **sito assicurato**;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle **cose assicurate**;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto della stipula della Polizza (o, se successiva, dell'attivazione della presente Sezione), indipendentemente dal fatto che l'**Assicuratore** ne fosse a conoscenza;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle **cose assicurate**;
7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici della **cosa assicurata** (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
   - controlli di funzionalità;
   - manutenzione preventiva;
   - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
   - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne;
   - i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte delle **cose assicurate** sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
8. derivanti da errata progettazione.

Oneri di Ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'**Assicurato** e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **fabbricati** assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Ricorso Terzi

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, fino alla concorrenza del sottolimite convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi da **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione.
Ai soli fini della presente garanzia il **sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.
Fatto salvo quanto sopra, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il sottolimite stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del **Contraente** o dell'**Assicurato**, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il **Contraente** o l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare l'**Assicuratore** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

l'**Assicuratore** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'**Assicuratore**.
In merito alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Enti All'Aperto

I **macchinari**, con esclusione dei macchinari all'aperto fissi per destinazione, le **attrezzature** e le **merci** si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito del **sito assicurato** esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.
Tale estensione non è operante agli effetti della garanzie "Eventi Atmosferici" (ai sensi di quanto indicato al punto 3 dell'art. 5) che segue) e "Furto/Rapina/Estorsione" (qualora aggiunta con Appendice alla presente Polizza), anche se operanti.

Opere di Miglioria

Qualora in dipendenza di un **sinistro** indennizzabile ai termini di polizza l'**Assicurato** procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'**Assicurato** si terrà conto anche di tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'**Assicurato** se avesse ripristinato la preesistente situazione.
Qualora l'**Assicurato** abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato entro il limite previsto dalla presente Polizza.

Nuove Acquisizioni

L'**Assicuratore** si impegna a ritenere assicurati i nuovi insediamenti, di proprietà e/o in locazione, dell'**Assicurato**, entro il limite indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, che durante il **periodo assicurativo** verranno dallo stesso acquisite direttamente e/o mediante la costituzione di nuove società, purché vengano rispettato tutte le seguenti condizioni:

- l'attività svolta nei nuovi insediamenti rientri nell'ambito dell'**attività dell'Assicurato**;
- l'**Assicurato** provveda alla comunicazione all'**Assicuratore** di tali nuovi insediamenti entro 90 giorni dalla data di acquisizione e/o apertura;
- l'**Assicurato** provveda al pagamento del supplemento del premio concordato con l'**Assicuratore**.

Si precisa inoltre che qualora siano in vigore altre coperture assicurative a copertura di tali nuovi insediamenti, la copertura prestata dalla presente Polizza opererà in secondo rischio e/o in differenza di condizioni.
La presente estensione non opera in relazione ai seguenti eventi: **terremoto**, **alluvione**, **inondazione**, allagamento e **terrorismo**.

Spese di Ammortamento e Perdita di Valuta

Fermo restando che in nessun caso l'**Assicuratore** sarà tenuto a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti dal punto 1) dell'art. 5) che segue, relativamente ad effetti, titoli, assegni l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'**Assicurato** per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento etc di tali effetti, titoli, assegni sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.
Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'**Assicurato**, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'**Assicurato**, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'**Assicurato** stesso si serve abitualmente.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'eventuale cessazione della Polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei **sinistri** che siano occorsi prima della cessazione della Polizza medesima.
L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un sovrappremio già incluso nei tassi esposti.
Si precisa che per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

Merci Flottanti (Denunce Trimestrali Posticipate)

L'**Assicuratore** si impegna ad assicurare mediante applicazioni trimestrali altre somme fino ad un massimo pari all'importo indicato nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza, previo versamento anticipato, per ciascun **periodo assicurativo** e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Tale acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'**Assicuratore** anche se il premio, come calcolato al seguente punto 5, risultasse inferiore.
La garanzia viene prestata alle seguenti condizioni:

1) ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni trimestre solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre solare successivo. Il **Contraente** o l'**Assicurato** trasmetterà all'**Assicuratore**, entro i successivi 30 giorni dell'ultimo giorno di ciascun trimestre solare, le denunce del valore delle **merci** esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare stesso. In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
2) le denunce dovranno essere trasmesse all'**Assicuratore** mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente con data certa;
3) il **Contraente** o l'**Assicurato** si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle **merci** durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna partita;
4) in caso di **sinistro**, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3 di cui sopra delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al **sinistro** e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del **sinistro** stesso;
5) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata, addizionando partita per partita, i valori delle esistenze all'ultimo giorno di ciascun mese o frazione quali risultanti dalle denunce, ed applicando alla somma così determinata 4/12 del rispettivo tasso annuo sopra indicato;
6) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal **Contraente**;
7) in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, limitatamente alla presente assicurazione fluttuante varrà quanto disposto dell'art. 2) della Sezione "Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione";
8) il **Contraente** si impegna a non stipulare presso altri assicuratori in aumento a quanto indicato nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza salvo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora, inadempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altri assicuratori ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

conforme alle registrazioni, l'**Assicurato** decade in caso di **sinistro** dal diritto all'indennizzo.

Relativamente agli enti oggetto della presente garanzia non opera il disposto di cui all'art. 7) "Assicurazione Parziale" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri".

ART. 3) ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se contrassegnate come tali nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, nonché vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Terremoto

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di **terremoto**.

Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo **sinistro**" purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.

Inondazioni, Alluvioni

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di **inondazioni** o **alluvioni**. L'**Assicuratore** non risponde comunque dei danni:

- a enti mobili all'aperto;
- alle **merci** la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.

Guasti alle Macchine

L'**Assicuratore** indennizza i guasti accidentali meccanici, propri di **macchinari e attrezzature**, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

a) causati da difetti di cui il **Contraente** e l'**Assicurato** o il predisposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Assicuratore ne fosse a conoscenza;
b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e attrezzature e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;
e) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei **siti assicurati**;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle **cose assicurate** e che non siano connessi con danni indennizzabili.

In caso di danno che coinvolga consequenzialmente la presente garanzia e la garanzia "Fenomeno Elettrico", l'indennizzo verrà corrisposto sino al **limite di indennizzo** più elevato previsto dalle due predette garanzie e ferma l'applicazione della franchigia o dello scoperto più elevato previsti.

In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti per lo stesso **sinistro**, si conviene che non verrà complessivamente applicata detrazione superiore al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto, in caso di concomitanza di più minimi, si applicherà il più alto degli stessi. Se risultassero invece operanti uno o più scoperti in concomitanza di una franchigia, fermo il limite del 30%, la stessa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

L'assicurazione non copre:

1) **fabbricati** interamente inoccupati;
2) beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione, tranne **macchinari e attrezzature** (non fisse per loro natura e destinazione) e **merci** nell'ambito del **sito assicurato** durante carico e scarico;
3) terreni, boschi, alberi (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Piante Arboree" dell'art. 2 che precede), arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo) scavi;
4) animali in genere;
5) aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. Lsg. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
6) mezzi di trasporto su rotaie;
7) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento;
8) pozzi e caverne e quanto in essi contenuto, gallerie, miniere, ponti, carreggiate stradali, strade ferrate, vialetti e altre superfici pavimentate, linee di trasmissione e di distribuzione, impianti e piattaforme in genere, bacini e specchi d'acqua artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, banchine, moli e piattaforme in genere, strade, marciapiedi e altre superfici pavimentate;
9) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, pellicce, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di Euro 10.000. L'**Assicuratore** in ogni caso indennizzerà relativamente a tali beni un massimo complessivo di Euro 50.000 per uno o più **sinistri** che si verifichino nello stesso **periodo assicurativo**. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico o affettivo;
10) tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
11) cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre assicurazioni;
12) sistemi operativi, programmi e software in genere;
13) linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area del **sito assicurato**;
14) amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.

<u>Danni Esclusi:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

A) verificatisi in occasione di:
   1) atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
   2) qualsiasi provvedimento di un Governo o di un'Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione;
   3) esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

4) **mareggiate**, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, **subsidenza**, frane, **valanghe e slavine**, **bradisismo**, **eruzioni vulcaniche**, **maremoto**, **tsunami**;
5) **terremoto**, **inondazioni** o **alluvioni** (salvo quanto espressamente coperto ai sensi delle garanzie "Terremoto" e "Inondazioni e Alluvioni" di cui all'art. 3) che precede, qualora operanti);
6) verificatisi in occasione di epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da **malattie trasmissibili**;
7) un **danno cyber**, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso,

salvo che l'**Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

B) causati da o dovuti a:
1) dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato** o dei loro soci a responsabilità illimitata o amministratori;
2) siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, erosione, ruggine, a meno che tali danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla presente Sezione, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle **cose assicurate**;
3) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di cose riscontrate nel corso di inventari, furto, rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
4) perdite di mercato, danni indiretti, penali, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle **cose assicurate**;
5) trasporto e/o trasferimento delle **cose assicurate** al di fuori del **sito assicurato**;
6) contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le **cose assicurate**, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle **cose assicurate**, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
7) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
8) guasti meccanici e guasti elettrici in genere (salvo quanto espressamente coperto ai sensi delle garanzie "Fenomeno Elettrico", "Guasti alle Macchine" e "Guasti Accidentali ad Apparecchiature Elettroniche" di cui all'art. 2) che precede), deperimento, esaurimento, usura o logorio di qualsiasi parte della **cosa assicurata**, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
9) vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
10) lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;
11) assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;
12) materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
13) interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le **merci** in lavorazione;
14) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle **cose assicurate**;
15) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un **sinistro**, indennizzabile a termini della presente Sezione, che abbia colpito le **cose assicurate**;
16) **malattie trasmissibili** o timore o minaccia (reale o percepita) di **malattie trasmissibili**. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione,

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

smaltimento, monitoraggio o test in relazione a **malattie trasmissibili** o a **cose assicurate** colpite o che potrebbero essere colpite da una **malattia trasmissibile**;

17) multe, sanzioni;
18) amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compresi:
    - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
    - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
    - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
19) perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque **dato**, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale **dato**, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto. La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un supporto di elaborazione dati, di proprietà o in possesso dell'**Assicurato**, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i **dati** da back-up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto qui di seguito elencato, che rimangono pertanto non indennizzabili:
    - i costi di ricerca o di progettazione;
    - i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i **dati**;
    - il valore dei **dati**, anche nel caso in cui i **dati** non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.

    Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il costo del supporto di elaborazione dati vuoto.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Sezione, l'**Assicuratore** sarà obbligato solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 5) ULTERIORI DELIMITAZIONI DI GARANZIA

L'**Assicuratore** indennizza altresì:

a) le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi, che risultino danneggiati a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione nella forma a **primo rischio assoluto** sino alla concorrenza dell'importo specificato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie". L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal **sinistro**;

b) le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione nella forma a **primo rischio assoluto** fino alla concorrenza dell'importo specificato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie". L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal **sinistro**;

c) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del **sinistro**, pagabile a termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto. Tali spese sono coperte sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza , fermo quanto disposto al punto d) che segue e quanto previsto dall'art. 8) "Limite Massimo dell'Indennizzo". Sono inoltre coperte le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'**Assicurato**, resesi necessarie in seguito ad un **sinistro** indennizzabile a termini della presente

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Sezione, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza ;

d) i danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto qualora tale amianto e prodotti o materiali contenenti siano fisicamente incorporati nel **fabbricato**, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il **periodo assicurativo** sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del **limite di indennizzo** indicato nella Scheda di Polizza. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto.

Relativamente a:

1) denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata nella forma a **primo rischio assoluto** sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza per uno o più **sinistri** che avvengano nello stesso **periodo assicurativo**. Qualora la Polizza preveda e sia operante la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione", per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto;

2) i danni causati ai **fabbricati** da sovraccarico di neve, l'assicurazione è valida solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;

3) i danni causati da "Eventi Atmosferici", intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da:
   - grandine, vento e quanto da esso trasportato;
   - bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra,

   sono escluse le **merci** all'aperto, i **fabbricati** aperti da uno o più lati (tranne quanto espressamente coperto dalla garanzia "Fabbricati Aperti ai Lati" di cui all'art. 3 che precede) o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro purché avvenuti nel **periodo assicurativo**;

4) i danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di **terrorismo** o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, l'**Assicuratore** non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.
   Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a **terrorismo**, sono in ogni caso esclusi:
   a) la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di **terrorismo** o atti ad esso relativi;
   b) i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'**Assicurato**;
   c) i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
   d) i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
   e) danni cagionati alle cose di Terzi;
   f) perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche,

   anche qualora una o più delle sopraindicate garanzie siano prestate nella presente Sezione o nella Sezione "Incendio All Risks Danni Indiretti". Si precisa che per **sinistro** derivante da **terrorismo** si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini della presente Sezione;

5) i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei **fabbricati** e/o dell'**attività dell'Assicurato**, l'**Assicuratore** risponde dei danni purché l'attività svolta in tali **fabbricati** non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al **sinistro**;
6) i danni materiali e diretti subiti dalle **cose assicurate** per effetto di allagamenti in genere, l'**Assicuratore** non risponde dei danni:
   - a enti mobili all'aperto;
   - alle **merci** la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

   Gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo **sinistro** purché avvenuti nel **periodo assicurativo**.
7) **fabbricati** interamente inoccupati: qualora durante il **periodo assicurativo** un **fabbricato** diventasse interamente inoccupato, fermo l'obbligo di comunicazione da parte dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 6) "Aggravamento del Rischio" della Sezione "Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione", il **fabbricato** si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data in cui lo stesso risulterà interamente inoccupato.

ART. 6) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 7) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'**Assicuratore** ha sempre il diritto di visitare i **siti assicurati** e ispezionare le **cose assicurate** e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.

ART. 8) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'**Assicuratore** potrà essere tenuto a pagare somma maggiore delle **somme assicurate**.

ART. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI APPLICABILI AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (o **scoperti**) specificamente indicati nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto)** applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE II: INCENDIO ALL RISKS DANNI INDIRETTI

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

L'**Assicuratore** si obbliga ad indennizzare, durante il periodo di validità e alle condizioni tutte della presente Polizza nonché nei limiti della **somma assicurata** per ciascuna partita,

a) la perdita del **margine di contribuzione** dovuta alla riduzione dei **ricavi di vendita** e delle rimanenze; e
b) le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione di **ricavi di vendita**,

a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", ad eccezione dei danni conseguenti a furto, rapina, estorsione delle **cose assicurate**, che devono intendersi sempre esclusi.

Art. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie vengono prestate nell'ambito della **somma assicurata**, fino alla concorrenza dell'eventuale specifico **limite di indennizzo** indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente indicate per ogni specifica garanzia, anche le esclusioni generali di cui all'art. 3) che segue.

Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di Revisione	In caso di **sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione, l'**Assicuratore** risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto della Polizza.
Deprezzamento di Merci Indenni	L'assicurazione prestata con la presente Sezione è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il **periodo di indennizzo**: a) relativamente alle **merci** indenni (escluse cioè le **merci** distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati ai sensi della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti") che l'**Assicurato** non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di **sinistro** indennizzabile sulla garanzia di riferimento: – il prezzo di costo di dette **merci** se non è possibile effettuarne la vendita; – la differenza fra il prezzo di costo di dette **merci** e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il **sinistro** è possibile effettuarne la vendita a valore di recupero; b) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il precedente paragrafo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'**Assicurato** per la consegna delle **merci** da o ai **siti assicurati**, ma evitate in conseguenza del **sinistro**.
Riserve di Magazzino	Se al verificarsi di un **sinistro** indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per contenere la riduzione dei **ricavi di vendita** l'**Assicurato** ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del **periodo di indennizzo** previsto, prevedendo: a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di **sinistro**; b) l'eventuale perdita dei **ricavi di vendita**, causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Garanzia Fornitori o Clienti	Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori o clienti dell'**Assicurato** sia colpito da un **sinistro** causato da incendio, scoppio ed esplosione non causata da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, e tale **sinistro** causi un'interruzione o un intralcio di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale e diretto sarà considerato come danno alle **cose assicurate** ai sensi della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" e le eventuali perdite che potranno derivare all'**Assicurato** per interruzione o intralcio dell'**attività dell'Assicurato** saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente Sezione. La presente garanzia viene prestata per un periodo massimo di indennizzo di 3 mesi, decorrenti dall'interruzione o intralcio dell'attività dell'Assicurato, e comunque entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.
Impedimento di Accesso	L'**Assicuratore** indennizza la perdita effettiva derivante dall'interruzione o sospensione dell'**attività dell'Assicurato** dovuta all'impossibilità parziale o totale di accedere al **sito assicurato** in conseguenza del divieto di accesso emesso da un'Autorità competente in seguito al verificarsi di danni materiali e diretti subìti da cose non assicurate con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", né detenute a qualunque titolo dall'**Assicurato**, che si trovino in un raggio di 1 km dal **sito assicurato**, qualora tali danni siano causati da uno dei seguenti eventi: - incendio, - fulmine, - scoppio od esplosione non causata da ordigni esplosivi, o - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, caduta meteoriti, bang sonico, e rientrino tra i danni indennizzabili ai sensi della Sezione I. La presente garanzia viene prestata entro la somma massima indicata nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, fino a un **periodo di indennizzo** massimo di 3 mesi.
Interruzione di Pubblico Servizio	Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia, acqua, gas) utilizzato dall'**Assicurato** per lo svolgimento dell'**attività dell'Assicurato** e situato entro 1 km dal **sito assicurato**, sia colpito da un evento indennizzabile a termini della Sezione "Incendio All Risks Danni Diretti", che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle **cose assicurate** e le eventuali perdite che potranno derivare all'**Assicurato** per interruzione o intralcio della propria attività saranno indennizzate ai sensi della presente Sezione. In nessun caso l'**Assicuratore** indennizzerà per uno o più **sinistri** che avvengano nel **periodo assicurativo** un importo superiore a quanto nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.
Interdipendenza	Qualora esista una interdipendenza di lavorazione tra i **siti assicurati**, in quanto necessaria al raggiungimento del **volume di affari** assicurato, resta convenuto che in caso di danno indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" che colpisca uno dei **siti assicurati**, la garanzia prestata con la presente Sezione viene estesa a coprire la perdita derivante da interruzione od intralcio, totale o parziale, riportata per flesso dall'attività svolta in uno o più dei restanti **siti assicurati** non coinvolti dal danno.
Prolungamento del Periodo di Inattività	L'**Assicuratore** indennizza le perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle **cose assicurate** distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Reparti di Ricerca e Sviluppo	In caso di danno indennizzabile a termini della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" che provochi un'interruzione dell'attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse non avrebbero generato profitto lordo durante il **periodo di indennizzo**, la presente Sezione coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse incluse le paghe direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.
Interruzione da parte delle Autorità Civili	L'**Assicuratore** indennizza la perdita effettiva che derivi direttamente all'**Assicurato** da un'interruzione dell'**attività dell'Assicurato** quando, come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle **cose assicurate** o di beni adiacenti al **sito assicurato** causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti", l'accesso al **sito assicurato** sia precluso per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con tale Sezione siano operanti al momento del **sinistro**.

Art. 3) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

Sono sempre esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità (salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "Interruzione da parte delle Autorità Civili" di cui all'art. 2 che precede);
2) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali (salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "Prolungamento del Periodo di Inattività" di cui all'art. 2 che precede), stati di guerra.

Art. 4) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 5) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'**Assicuratore** potrà essere tenuto a pagare somma maggiore delle **somme assicurate**.

ART. 6) CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata alla condizione, essenziale per la sua efficacia, che i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari formino parte integrante della Polizza o in ogni caso che gli stessi vengano prodotti in caso di **sinistro**. Per le società di capitale s'intendono i bilanci depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre per le società di persone sono quelli contenuti nel libro sociale vidimato annualmente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

ART. 7) MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA DA ASSICURARE – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, l'**Assicurato** dovrà comunicare all'**Assicuratore** il **margine di contribuzione** e il risultato operativo (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso. Al ricevimento di tali dati l'**Assicuratore**, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

a. la nuova **somma assicurata** (pari al nuovo **margine di contribuzione**);
b. l'eventuale premio di conguaglio per **periodo assicurativo** cui si riferisce il bilancio approvato (secondo le disposizioni di cui all'art. 8) "Limite dell'Indennizzo – Clausola di Aggiustamento" che segue) nonché per il **periodo assicurativo** in corso;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

c. l'ammontare del premio anticipato per il **periodo assicurativo** futuro (sulla base della nuova **somma assicurata**).

Qualora il **Contraente** non corrisponda il premio di conguaglio dovuto entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto, resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto b), relativamente al **periodo assicurativo** cui si riferisce il bilancio.

Qualora il **Contraente** non comunichi il nuovo **margine di contribuzione**, l'**Assicuratore** può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione prevista dalla presente Sezione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, l'**Assicuratore** rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8) LIMITE DELL'INDENNIZZO – CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO

In previsione delle variazioni che il **margine di contribuzione** potrebbe subire rispetto a quanto assicurato, l'**Assicuratore** si obbliga a ritenere garantito, per tutta la durata del contratto, un aumento della **somma assicurata**, indicata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza, pari al 20% delle somme stesse.

L'**Assicurato** si impegna a comunicare all'**Assicuratore** la nuova **somma assicurata** nei termini di cui all'art. 7) "Modalità di Aggiornamento della Somma da Assicurare – Obblighi di comunicazione" che precede.

Per le variazioni in riduzione l'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato** il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il **periodo assicurativo** considerato, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza.

Per le variazioni in aumento l'**Assicurato** pagherà all'**Assicuratore** il premio netto relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto nella Scheda di Polizza, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza e l'imposta vigente al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il **periodo assicurativo** considerato.

L'**Assicuratore**, in caso di **sinistro**, non pagherà somma superiore al minore dei seguenti importi:

- la **somma assicurata** indicata nella tabella "Siti Assicurati, Somme Assicurate, Conteggio del Premio" riportata dopo la Scheda di Polizza aumentata del 20%;
- quanto ottenibile come prodotto dell'importo dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il rapporto tra la **somma assicurata** e il **margine di contribuzione** relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del **sinistro**.

ART. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI APPLICABILI AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (o **scoperti**) specificamente indicate nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

ART. 10) ECCEZIONE ALLA NON INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO

Qualora l'assicurazione prestata con la Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" preveda l'applicazione di **franchigie** o **scoperti** e pertanto fossero esclusi i danni di importo non superiore a un determinato ammontare, e per questo solo motivo il **sinistro** che avesse colpito tale Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Assicurato" della presente Sezione, che subordina

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

l'indennizzabilità del danno indiretto all'indennizzabilità del danno diretto.

ART. 11) CESSAZIONE AUTOMATICA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione prestata dalla presente Sezione cessa automaticamente alla data in cui si verifichi una delle seguenti condizioni che colpiscano l'**Assicurato**:

a) fallimento o ammissione alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda;
d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

Nel caso di cui alla lettera d), l'assicurazione cessa automaticamente dalla data di approvazione del secondo bilancio d'esercizio.

In tutti i casi, il premio del **periodo assicurativo** in corso è dovuto per intero all'**Assicuratore**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE III: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

Garanzia A. Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

L'**Assicuratore** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per **danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende inoltre l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Garanzia B. Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

L'**Assicuratore** risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **prestatori di lavoro**, siano essi:

- ✓ non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- ✓ assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 e del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 (cosiddetta "Legge Biagi");

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della **franchigia** per ogni persona infortunata indicata nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie sono prestate nell'ambito del **massimale** R.C.T. o R.C.O. (a seconda di quale assicurazione sia applicabile alla garanzia), fino alla concorrenza dell'eventuale sottolimite specifico indicato qui di seguito o nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito eventualmente riportate, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

R.C. Personale dei Prestatori di Lavoro	L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. è estesa alla Responsabilità Civile Personale dei **prestatori di lavoro** per danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative mansioni. Si precisa che il **massimale** resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.
R.C. Personale dei Prestatori di Lavoro Non Dipendenti	L'assicurazione R.C.T. si estende alla Responsabilità Civile Personale dei **prestatori di lavoro** non dipendenti dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata nella presente Sezione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Si precisa che il **massimale** resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità di più **prestatori di lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Prestatori di Lavoro Non Dipendenti (Lavoratori Temporanei)

L'assicurazione R.C.O. è estesa ai **prestatori di lavoro** non dipendenti dell'**Assicurato**; tali lavoratori sono quindi equiparati ai **prestatori di lavoro** dipendenti dell'**Assicurato**. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a Terzi e/o **prestatori di lavoro** dipendenti dell'**Assicurato**. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile. Qualora il premio sia calcolato sul parametro delle **retribuzioni**, la presente garanzia è valida purché le **retribuzioni** corrisposte dall'**Assicurato** per tali prestatori d'opera vengano comunicati all'**Assicuratore** ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Danni a Mezzi Sotto Carico e Scarico

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle **cose** trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Committenza Auto

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi da suoi **prestatori di lavoro** in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'**Assicurato** o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
La presente specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali di Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Danni da Sospensione o Interruzione di Esercizio

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **danneggiamenti a cose** indennizzabili a termini della presente Sezione.

Danni a Cose in Consegna e Custodia

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per danni alle **cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi:

a) i **danneggiamenti a cose** costituenti oggetto diretto dei lavori e dell'**attività dell'Assicurato**;
b) i **danneggiamenti a cose** che possano essere considerate come beni strumentali utilizzati per l'**attività dell'Assicurato**.

Danni da Incendio

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per danni a **cose** di Terzi causati da incendio di **cose** di sua proprietà o da esso detenute, ferma l'esclusione dei danni alle **cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
La presente garanzia opera in eccesso alla garanzia "Ricorso Terzi" di cui all'art. 2) della Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti". Parimenti, qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate da altri assicuratori con rischio accessorio a polizza del ramo Incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

RC degli Addetti del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Salute dei Lavoratori

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile personale del Responsabile e degli Addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008. La presente estensione di garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato**, da suoi amministratori, collaboratori, familiari o **prestatori di lavoro** (sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati) e non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'**Assicuratore** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza di norme di cui al D. Lgs. 81/2008, tuttavia qualora il **sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme di tale decreto, la **franchigia** riportata nella Scheda di Polizza s'intende raddoppiata.

Danneggiamenti a Cose Sulle Quali si Eseguono i Lavori (Pre-Esistenze)

Premesso che l'**attività dell'Assicurato** viene svolta dallo stesso anche presso Terzi, si prende atto fra le Parti che l'assicurazione comprende i danni, materiali e diretti, agli impianti tecnologici pre-esistenti, purché non di proprietà dell'**Assicurato**, causati dall'**Assicurato** durante l'esecuzione dei lavori.
Per "impianti tecnologici pre-esistenti" si intendono macchine, impianti, apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche e **cose**, nuove, collaudate, installate, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi, sia quando si configurino come impianti sui quali o nei quali si eseguono i lavori che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto. Come luogo di esecuzione dei lavori s'intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed a cui sia vietato accedere.
Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Danni da Furto

L'assicurazione è operante per i danni derivanti da furto cagionato a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**.

Cose Sollevate, Caricate o Scaricate

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle **cose** sollevate, caricate o scaricate.
Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio del Ramo Trasporti, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Danni da Circolazione nel Perimetro Aziendale

Preso atto che l'**Assicurato** può utilizzare:
- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;

anche non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste eventuale autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a Terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/ o del cantiere nel quale si svolge l'**attività dell'Assicurato**.

La presente garanzia non è operante:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da Terzi trasportati;
- in caso di trasferimento su strada, qualora non vi sia il benestare dell'Ente proprietario, valido ed operante, e il trasferimento non avvenga secondo le regolamentazioni previste dal Ministero competente.

La presente garanzia non deroga a quanto previsto dalla legge in tema di assicurazione obbligatoria RC Auto, nel qual caso, i danni cagionati rimangono in capo al proprietario del carrello.

Inquinamento Accidentale 72H

L'assicurazione R.C.T. è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a Terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'**attività dell'Assicurato**.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dei **siti assicurati**.
Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente garanzia che si verifichi quanto segue:

1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'**Assicurato** così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'**Assicurato** o a Terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; e
2) fermo quanto previsto alle Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri" in merito alla denuncia dei **sinistri**, ogni **sinistro** relativo alla presente garanzia venga comunicato all'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.

La presente garanzia opera esclusivamente nell'ambito territoriale indicato nella Scheda di Polizza e non comprende i danni:

a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
b) provocati da attività svolte all'esterno del **sito assicurato**;
c) cagionati a **cose** di Terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) conseguenti:
   – alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   – alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

   La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'assicurazione comprende inoltre, entro l'importo massimo di € 50.000 per uno o più **sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **periodo assicurativo**, le spese sostenute dall'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un **sinistro** risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso all'**Assicuratore**. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimite specifico per la presente garanzia indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

La presente garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il **periodo assicurativo**, purché denunciati entro 2 anni dalla cessazione dell'assicurazione.

Danni da Cedimento o Franamento del Terreno

L'assicurazione comprende i **danneggiamenti a cose** causati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature.
La presente garanzia prevede un sottolimite, a valere per uno o più **sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **periodo assicurativo**, e l'applicazione di una **franchigia**. Si rimanda a tal proposito alla tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Danni a Condutture e Impianti Sotterranei

L'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, esclusi sempre i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.
La presente garanzia prevede un sottolimite, a valere per uno o più **sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **periodo assicurativo**, e l'applicazione di una **franchigia**. Si rimanda a tal proposito alla tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Lavori Presso Terzi/R.C. Installazione

Qualora espressamente prevista nella descrizione dell'**attività dell'Assicurato** riportata nella Scheda di Polizza, l'assicurazione comprende i **danneggiamenti a cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ed interdetta al libero accesso.
Restano comunque esclusi:
a) i **danneggiamenti a cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
b) i **danneggiamenti a cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

ART. 3) ESTENSIONI DI GARANZIA R.C.T. FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se contrassegnate come tali nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, nonché sono prestate nell'ambito del **massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimite specifico riportato in tale tabella. Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito specificamente riportate, anche le esclusioni generali di cui all'art. 5) che segue.

R.C. Smercio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a Terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle **cose** vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla **messa in circolazione** e, comunque non oltre la data di scadenza della presente Polizza, da **cose** vendute o consegnate indicate quali **attività dell'Assicurato** riportata nella Scheda di Polizza durante il periodo di validità della garanzia.
L'assicurazione non comprende i **danneggiamenti alle cose** stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La garanzia non è valida se l'**Assicurato** detiene merce non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.
La presente garanzia prevede un sottolimite, a valere per uno o più **sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **periodo assicurativo**, e l'applicazione di una **franchigia**. Si rimanda a tal proposito alla tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Sub-Appalto

Qualora l'**Assicurato** si avvalga di **subappaltatori** per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia:
- entro il **massimale** stabilito per l'assicurazione R.C.O., i danni corporali (escluse le malattie professionali), cagionati ai titolari ed ai dipendenti di tali Ditte, commessi dall'**Assicurato** o da un **prestatore di lavoro** del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile;
- i danni cagionati a terzi dai **subappaltatori** mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'**Assicurato**. Ciò comunque entro il **massimale** per **sinistro**, i quali restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato** ed i **subappaltatori** o fra i **subappaltatori**.

La garanzia viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dai **subappaltatori**.

Qualora il premio sia determinato sul parametro delle retribuzioni, in sede di regolazione premio al termine di ogni **periodo assicurativo**, l'**Assicurato** si obbliga a dichiarare unitamente alle **retribuzioni** dei **prestatori di lavoro** anche l'ammontare delle competenze erogate ai **subappaltatori**, il cui importo sarà assoggettato ai tassi previsti in Polizza.

Assicurati Addizionali

L'assicurazione si intende prestata anche a favore delle società indicate nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, per lo svolgimento delle attività ivi indicate. Tali società sono da intendersi pertanto **Assicurati** a tutti gli effetti contrattuali nei ruoli ivi indicati. Si precisa che gli Assicurati Addizionali non sono considerati Terzi fra di loro.
Resta comunque convenuto che il **massimale** stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità degli **Assicurati**. Si precisa inoltre che in sede di regolazione del premio al termine di ogni **periodo assicurativo**, l'**Assicurato** si obbliga a fornire per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari utili ai fini del calcolo del premio anche per tali società e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle **retribuzioni**;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- del **fatturato**;
- degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Lavori Completati

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione eseguiti presso Terzi dall'**Assicurato** stesso per morte o lesioni personali e per **danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e la consegna a Terzi dell'opera. Nel caso in cui tali lavori siano eseguiti da Terzi (es. **subappaltatori**), la presente assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** in qualità di committente e, in caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio, la presente opera in eccesso rispetto a quest'ultime.
Agli effetti della presente garanzia si precisa che, per le attività di cui all'art. 1.2 del Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'assicurazione sarà operante purché l'**Assicurato** sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del decreto stesso.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini di Polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Per i lavori che richiedono lavori successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata (con risultati parziali distintamente individuabili) si tiene conto, anziché del completamento dell'intero lavoro, del completamento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera completata dopo l'ultimazione dei lavori che lo riguardano e, comunque da quando lo stesso è stato reso accessibile.

Sono considerati Terzi agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

La presente garanzia prevede un sottolimite, a valere per uno o più **sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **periodo assicurativo**, e l'applicazione di una **franchigia/scoperto**. Si rimanda a tal proposito alla tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che nell'ambito di tale sottolimite sono compresi i danni da interruzione o sospensione di attività previsti al terzo paragrafo del presente articolo.
La garanzia vale per i **sinistri** verificatisi entro i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante da fattura o documento equipollente, sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto. In caso di **sinistro in serie**, la garanzia si estende ai **sinistri** della stessa serie verificatisi e denunciati entro 2 anni dalla cessazione del contratto, fermi i **massimali** previsti in Polizza.

Sono esclusi dalla garanzia:

a) le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
b) i **danneggiamenti a cose** che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione;
c) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate;
d) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'**Assicurato**;
e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del **sinistro**, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'**Assicuratore**;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge, nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo;

g) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Sono esclusi inoltre i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione è valida nell'ambito territoriale indicato nella Scheda di Polizza per l'Assicurazione R.C.T., includendo U.S.A. e Canada (qualora indicati nella Scheda di Polizza), e vale per i lavori effettuati dall'**Assicurato** in tale territorio e per **sinistri** ivi verificatisi.

ART. 4) ESTENSIONE DI GARANZIA R.C.O. FACOLTATIVA

La seguente garanzia è operante solo se contrassegnata come tale nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, nonché è prestata nell'ambito del **massimale** R.C.O. fino alla concorrenza del sottolimite specifico riportato in tale tabella. Si precisa che alla seguente garanzia sono applicabili, oltre alle esclusioni qui di seguito specificamente riportate, anche le esclusioni generali di cui all'art. 5) che segue.

Malattie Professionali

La garanzia comprende la Responsabilità Civile verso i **prestatori di lavoro** per il rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 (e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni) in vigore al momento del **sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

La garanzia inoltre non vale:

1. per quei **prestatori di lavoro** per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti;
   a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'**Assicurato** e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
   b) alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'**Assicurato** e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008;
   La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
4. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
5. per i **prestatori di lavoro** per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'**Assicurato**.

La presente estensione di garanzia opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipula del presente contratto di assicurazione o, se posteriore, dell'attivazione della presente estensione di garanzia, e siano conseguenza di fatti colposi commessi

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

dall'**Assicurato**, o da persone delle quali deve rispondere, durante il **periodo assicurativo** oppure, prima del **periodo assicurativo** ma dopo la data di retroattività indicata tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.
La garanzia non opera per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il **periodo assicurativo**.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 "Obblighi dell'Assicurato in Caso di Sinistro" della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri", l'**Assicurato** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La malattia dovrà considerarsi manifesta, e l'**Assicurato** avrà l'obbligo di denunciare il **sinistro**, nei seguenti casi:
a) a seguito di formale richiesta danni all'**Assicurato**, da parte del lavoratore;
b) in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL.
L'**Assicurato** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del **sinistro** per come sopra citato.
L'**Assicurato**, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce all'**Assicuratore** il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di Polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il **massimale** R.C.O. per persona, fino alla concorrenza massima per ogni persona infortunata riportata nella Scheda di Polizza; tuttavia in nessun caso l'**Assicuratore** indennizzerà importi superiori alla somma indicata nella Scheda di Polizza per **periodo assicurativo** e per:
- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- più danni verificatisi in uno stesso **periodo assicurativo**.

ART. 5) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

Garanzia A. Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati Terzi:
1) il Rappresentante Legale dell'**Assicurato**;
2) i **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
3) i **subappaltatori** e loro dipendenti, e tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni:
a) alle **cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni a Cose in Consegna e Custodia" di cui all'art. 2) che precede), ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito dei **siti assicurati**, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d) cagionati da **prodotti assicurati** o **cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro **messa in circolazione**;
e) da furto (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni da Furto" di cui all'art. 2) che precede);
f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
g) alle **cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni a Cose Sollevate, Caricate, Scaricate" di cui all'art. 2) che precede);

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. La presente esclusione non si applica a quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni a Condutture ed Impianti Sotterranei" di cui all'art. 3 che precede, qualora operante;
i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
j) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni da Cedimento o Franamento del Terreno" di cui all'art. 2) che precede, qualora operante);
k) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
m) conseguenti a guerra e **terrorismo**;
n) derivanti da rischio "cyber", cioè conseguenti a:
   - furto, perdita o illecita o non autorizzata divulgazione di **dati personali** altrui, o illecita o non autorizzata divulgazione di **dati societari** altrui;
   - qualsiasi **danneggiamento a cose**, nonché qualsiasi danno subìto da **informazioni**, e/o qualsiasi lesione corporale, malessere, malattia o morte (esclusi danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona), solo se direttamente derivante da **malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **sistema informatico**;
o) detenzione od impiego di esplosivi;
p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
q) conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
r) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;
s) conseguenti a qualsiasi responsabilità civile professionale, intendendosi per tali i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali.

Si precisa inoltre che la presente assicurazione non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Garanzia B. <u>Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)</u>

L'assicurazione non comprende i danni:

a) da detenzione od impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
c) derivanti da malattie professionali;
d) conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
e) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

f) conseguenti a guerra e **terrorismo**.

ART. 6) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi indicati nella Scheda di Polizza.

ART. 7) MASSIMALE

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza massima complessiva (capitale, interessi, spese) dei **massimali** indicati nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Ogni **massimale** per **sinistro** rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per ogni **sinistro**, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subìto **danneggiamenti a cose**. Ogni **massimale** per **periodo assicurativo** rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per il complesso di tutti i **sinistri**, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subìto **danneggiamenti a cose**. Se il **periodo assicurativo** è superiore o inferiore a 12 mesi, i **massimali** sono da intendersi quale massimo esborso dell'**Assicuratore** per tale periodo.

Qualora nell'ambito di un **massimale** sia previsto un sottolimite, tale sottolimite è da intendersi parte integrante del relativo **massimale** e non in aggiunta allo stesso.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", si precisa che sono compresi, nell'ambito del sottolimite per infortunato, oltre ai danni subìti dall'infortunato, anche i danni a tutti gli aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in conseguenza di tale infortunio.

Si precisa che qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **massimale** per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

Qualora nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza sia previsto un **massimale** aggregato tra la Sezione III "Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro" e IV "Responsabilità Civile Prodotti", tale limite rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per il complesso di tutti i **sinistri** cumulativamente per tutte le garanzie previste da tali Sezioni, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito **danneggiamenti a cose**.

ART. 8) FRANCHIGIA APPLICABILE AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (e/o **scoperti**) specificamente indicate nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE IV: RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

La seguente Sezione è da intendersi operante solo se indicata come tale nella Scheda di Polizza.

ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COSA È ASSICURATO

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da difetto dei **prodotti assicurati**, fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'**Assicurato** stesso, per morte o lesioni personali e per **danneggiamenti di cose**, diverse dal **prodotto assicurato** difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei prodotti stessi o la loro **messa in circolazione**).

È compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per i danni che i **prodotti assicurati**, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti, intendendosi, per "componente scindibile", il **prodotto assicurato**:

- il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti non sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
- la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti non provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei **prodotti assicurati**":

a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'**Assicurato**;
c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati**.**

ART. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Le seguenti garanzie vengono prestate nell'ambito del **massimale** R.C.P. fino alla concorrenza del relativo sottolimite indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Si precisa che oltre alle esclusioni indicate nelle singole garanzie, alle seguenti garanzie sono applicabili anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Danni da Interruzione e/o Sospensione di Esercizio	L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, risarcibili ai sensi di legge, sempreché si tratti di danni conseguenti a **sinistro** indennizzabile ai sensi dell'art. 1) che precede.
Danni al Prodotto Finito	L'assicurazione comprende i danni materiali che i **prodotti assicurati**, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. Si intende equiparato a "componente fisicamente inscindibile" il **prodotto assicurato**, ancorché scindibile: – il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi; – la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti. Rimane ferma l'esclusione dei danni a **cose** dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del **prodotto assicurato** dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").
Danni Patrimoniali Puri Non Consecutivi	L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per danni patrimoniali cagionati a Terzi, per i quali sia pervenuta all'**Assicurato** una richiesta di risarcimento, ed originatisi da difetto dei **prodotti assicurati**. Per danni patrimoniali

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o **danneggiamenti a cose**, e che siano risarcibili ai sensi di legge.
La presente garanzia vale esclusivamente per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi risarcibili a sensi di legge, che hanno avuto origine da difetto dei **prodotti assicurati**, con esclusione quindi dei danni da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato**.

ART. 3) ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se contrassegnate come tali nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, nonché vengono prestate nell'ambito del **massimale** R.C.P. fino alla concorrenza del relativo sottolimite ivi indicato. Si precisa che oltre alle esclusioni indicate nelle singole garanzie, alle seguenti garanzie sono applicabili anche le esclusioni generali di cui all'art. 4) che segue.

Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti

L'assicurazione è estesa ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'**Assicurato** in relazione ai **prodotti assicurati**, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la **messa in circolazione**.

La presente garanzia non comprende:

a) le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito;
b) le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
c) i **danneggiamenti a cose** che sono o sono state installate, manutenute, riparate e/o lavorate.

La garanzia vale per i **sinistri** verificatisi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori sopradescritti e risultanti da fattura o documento equipollente sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il **periodo assicurativo** e denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto.

L'assicurazione prestata dalla presente garanzia prevede l'applicazione dello **scoperto** indicato nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Esportazione Diretta in Usa e Canada

L'assicurazione vale per i **prodotti assicurati** che siano **messi in circolazione** anche nei territori di USA e Canada, nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con l'**Assicuratore**.
Resta espressamente convenuto che, salvo deroga concordata tra le Parti, la copertura non è valida a favore di eventuali società collegate, consociate o partecipate dell'**Assicurato**, ubicate negli USA e in Canada.
La presente garanzie prevede l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicata nella tabella "Limiti di Indennizzo, Garanzie, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

Danni da Inquinamento

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'atmosfera delle acque e dei terreni, per effetto di sostanze emesse, scaricate, disperse, depositate e comunque fuoriuscite in maniera improvvisa ed accidentale in esito a guasto o rottura improvvisi e accidentali dei **prodotti assicurati** e determinati da difetto degli stessi.
Si precisa altresì che la presente garanzia opera unicamente purché i danni di cui sopra siano fisicamente evidenti all'**Assicurato** e/o a Terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio.
La presente garanzie prevede l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicata nella tabella "Limiti di Indennizzo, Garanzie, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

R.C. del Venditore (Vendor's Liability)

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante ai soggetti indicati nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, solo e unicamente nella loro qualità di Venditore o Distributore, nei Paesi per i quali vi è un valido

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

contratto o accordo con l'**Assicurato** per la vendita o distribuzione dei **prodotti assicurati** fabbricati dall'**Assicurato**.

La presente garanzia esclude:

a) i danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'**Assicurato**;

b) i danni a persone o **danneggiamenti a cose** derivanti da:
   - qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del **prodotto assicurato** o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
   - qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del **prodotto assicurato** in condizioni di vendita;
   - qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del **prodotto assicurato**;
   - **prodotti assicurati** che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'**Assicurato**, sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;

c) i danni per morte, lesioni personali o **danneggiamenti a cose** che si verifichino nei locali del Venditore.

L'assicurazione non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato**, da cui il Venditore abbia acquistato **prodotti assicurati** o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i **prodotti assicurati**.

Si include il testo in lingua inglese sotto riportato ad esclusiva utilità del Venditore . Tale testo inglese non forma parte della presente garanzia, che deve essere intesa come disciplinata esclusivamente dal testo italiano (salvo diversa e specifica pattuizione tra le Parti disciplinata da specifica appendice).

"It is agreed that the insurance provided under the Product's Liability insurance coverage is extended to include the liability of the individuals indicated in the Schedule, hereinafter referred to as "Vendors", but only in thier capacity as Vendor in countries where this vendor agreement, or contract, is valid as signed with the Insured, of the products manufactured by the Insured.

The exclusions stated for the Products' Liability insurance coverage apply.

In addition, the insurance with respect to the Vendor, does not apply to:

a) any expressed warranty, or any distribution or sale for a purpose unauthorized by the Named Insured;

b) bodily injury or property damage arising out of:
   - any act of the Vendor which changes the conditions of the products or which modifies the original instruction including those for normal use;
   - any failure to maintain the product in merchantable conditions;
   - any failure to make such inspections, adjustments, test or servicing as the vendor has agreed to make or normally undertakes in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products;
   - products which after distribution or sale by the Named Insured named under the policy have been labeled, or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the Vendor;
   - bodily injury or property damage occurring within the Vendors' premises.

This insurance does not cover any person or organization from whom the Vendors has acquired such or any product, part of containers, entering into, accompanying or containing such products, except the Insured Name under the policy.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

This English translation of the "Estensione alla R.C. del Venditore" is provided for the convenience of the vendor and does not form part of the policy issued to the Named Insured, which is written in the Italian language and governed by the Italian text and Italian Law.
The Vendor is advised to consult with his local insurance advisor to determine what additional insurance coverage may be necessary or appropriate as protection against his own risks not covered by this coverage.

ART. 4) ESCLUSIONI: COSA NON È ASSICURATO

Non sono considerati Terzi:

1) l'**Assicurato**;
2) i Legali Rappresentanti dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende:

a) le spese di sostituzione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore, nonché i danni da mancata rispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico;

b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non derivante dagli obblighi di legge;

d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'**Assicuratore**;

e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni e assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);

f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera (salvo quanto espressamente coperto ai sensi della garanzia "Danni da Inquinamento" di cui all'art. 3 che precede, qualora operante); inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;

h) i danni che i **prodotti assicurati**, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito (salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "Danni al Prodotto Finito" di cui all'art. 2) che precede, qualora operante), nonché in generale i danni a **cose** dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del **prodotto assicurato** dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari");

i) i danni provocati da:
   - prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS;
   - DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
   - vaccini (anche contro la peste suina) nonchè "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
   - Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi;
   - armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;

j) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da **prodotti assicurati** contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei **prodotti assicurati**, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

k) i danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non;

l) qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da rischio "cyber", cioè conseguenti a:
   - furto, perdita o illecita o non autorizzata divulgazione di **dati personali** altrui, o illecita o non autorizzata divulgazione di **dati societari** altrui;
   - qualsiasi **danneggiamento a cose**, nonché qualsiasi danno subito da **informazioni**, e/o qualsiasi lesione corporale, malessere, malattia o morte (esclusi danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona), solo se direttamente derivante da **malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **sistema informatico**.

m) i danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione;

n) i danni derivanti da **prodotti assicurati** e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse;

o) reclami dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da:
   – virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV);
   – complessi correlati all'AIDS (ARC);
   – sindrome dell'immunodeficienza acquisita;
   – qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede;
   – qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue (per sangue o derivati del sangue si intendono le preparazioni di sangue, siero, plasma, prodotti cellulari e sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco);

p) i danni conseguenti a guerra e **terrorismo**.

Si precisa che la presente assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 5) VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

A seconda di quale validità temporale è indicata nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza, l'assicurazione prestata dalla presente Sezione opera come segue:

A) Data della richiesta/Claims Made: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il **periodo assicurativo** purché:
   i. siano relative a **prodotti assicurati** che siano stati **messi in circolazione** non oltre 2 anni prima della data di effetto della presente assicurazione; e
   ii. il fatto dannoso a cui si riferisce la richiesta di risarcimento si sia verificato dopo la data di retroattività indicata nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza.

   In merito al precedente punto i), se la presente Sezione sostituisce senza soluzione di continuità altra polizza emessa dall'**Assicuratore** per gli stessi **prodotti assicurati** e massimali, restano validi i limiti temporali di validità della garanzia relativi alla **messa in circolazione** del **prodotto assicurato** previsti dalla polizza sostituita se superiori a 2 anni.
   In caso di **sinistro in serie**, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste comprese quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

B) Data di accadimento: l'assicurazione vale per i danni avvenuti durante il **periodo assicurativo**, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei **prodotti assicurati**, purché denunciati entro 2 anni dalla cessazione dell'assicurazione.
   In caso di **sinistro in serie**, la garanzia si estende ai **sinistri** della stessa serie avvenuti o denunciati entro 2 anni

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

dalla cessazione dell'assicurazione, fermo il **massimale** previsto in Polizza.

ART. 6) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per i **prodotti assicurati** che vengano **messi in circolazione** nei territori dei Paesi indicati nella Scheda di Polizza e per i danni ovunque avvenuti.

ART. 7) MASSIMALE

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza massima complessiva (capitale, interessi, spese) dei **massimali** indicati nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Ogni **massimale** per **sinistro** rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per ogni **sinistro**, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subìto **danneggiamenti a cose**. Ogni **massimale** per **periodo assicurativo** rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per il complesso di tutti i **sinistri**, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subìto **danneggiamenti a cose**. Se il **periodo assicurativo** è superiore o inferiore a 12 mesi, i **massimali** sono da intendersi quale massimo esborso dell'**Assicuratore** per tale periodo.

Qualora nell'ambito di un **massimale** sia previsto un sottolimite, tale sottolimite è da intendersi parte integrante del relativo **massimale** e non in aggiunta allo stesso.

Si precisa che qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **massimale** per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

Qualora nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza sia previsto un **massimale** aggregato tra la Sezione III "Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro" e IV "Responsabilità Civile Prodotti", tale limite rappresenta l'importo massimo indennizzabile dall'**Assicuratore** in un **periodo assicurativo** per il complesso di tutti i **sinistri** cumulativamente per tutte le garanzie previste da tali Sezioni, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito **danneggiamenti a cose**.

Il **massimale** previsto dalla presente Sezione s'intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali polizze a favore dell'**Assicurato** e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento. In tali casi la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base ad altre assicurazioni.

ART. 8) FRANCHIGIA APPLICABILE AL DANNO INDENNIZZABILE

L'assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **franchigie** (e/o **scoperti**) specificamente indicate nella tabella "Garanzie, Importi Assicurati, Franchigie" riportata dopo la Scheda di Polizza. Tali importi rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **sinistro** indennizzabile, che supera la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile.

La **franchigia** (o lo **scoperto**) si applica separatamente a ogni garanzia e a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 12 mesi o che l'assicurazione cessi prima della sua scadenza.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **franchigia** (o lo **scoperto**) applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

ART. 9) SINISTRI IN SERIE

In caso di una pluralità di **sinistri** originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più **prodotti assicurati** e in più **periodi assicurativi**, tale pluralità verrà considerata un unico **sinistro** e la data della prima richiesta verrà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

NORME APPLICABILI ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 1) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**Assicurato** dovrà dare avviso scritto del **sinistro** all'**Assicuratore** e all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, nonché:

a) con riferimento ai danni relativi alla Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" o alla Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti":
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire l'entità del danno, adottando tutti i mezzi ragionevolmente a sua disposizione, e relativamente alla garanzia "Danni Indiretti" eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; le relative spese sono a carico dell'**Assicuratore** secondo quanto previsto dalla legge e ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile. L'**Assicuratore** ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'**Assicuratore**;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, la documentazione contabile di magazzino, la documentazione analitica del costo relativo ai vini danneggiati, sia pronti per essere venduti che in corso di lavorazione od invecchiamento, nonché qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall'**Assicuratore** o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'**Assicuratore** o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- fornire a proprie spese all'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla fine del **periodo di indennizzo** o entro quel termine posteriore che l'**Assicuratore** potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite relativi alla Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti"

b) con riferimento ai danni relativi alla Sezione III "Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro" o alla Sezione IV "Responsabilità Civile Prodotti":
- allegare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **sinistro**, nonché far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**;
- con riferimenti ai **sinistri** relativi alla garanzia "Responsabilità Civile Prodotti", allegare alla denuncia tutta la documentazione sul prodotto (ordini, bolle, fatture, contratti relativi alla vendita, schede tecniche, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo, etc); indicare l'eventuale Rivenditore del prodotto; precisare se il prodotto è fabbricato dall'**Assicurato** o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali; in caso il prodotto sia fabbricato da Terzi, indicare entro 3 mesi gli estremi del **Produttore** (ex D. Lgs. N. 206 del 6/9/2005) e notificare il sinistro al **Produttore**;
- con riferimento ai **sinistri** relativi alla garanzia "Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro":
  1. denunciare solamente:
     - i **sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
     - i **sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'**Assicurato** negli altri casi;
     - i **sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di risarcimento;
  2. allegare: copia denuncia inoltrata all'INAIL; copia del verbale di ispezione eventualmente rilasciato

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta; certificato medico iniziale e (quando possibile) certificato di guarigione; ogni altra comunicazione che dovesse pervenire all'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 2) GESTIONE DEL SINISTRO E SPESE LEGALI (SEZIONE III E IV)

L'**Assicuratore** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.
Ai sensi dell'articolo 1917 3° comma Codice Civile, sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **limite di indennizzo** stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi tale massimale, le spese vengono ripartite tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
L'**Assicuratore** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Qualora l'**Assicuratore** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà in ogni caso facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.
In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, l'**Assicuratore** sarà obbligato ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, l'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

ART. 3) VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE I E II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dall'**Assicuratore**, o da persona da esso incaricata, con il **Contraente**, o la persona da esso designata; oppure
b) a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dall'**Assicuratore** e uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 4) MANDATO DEI PERITI E INCARICATI DELL'ASSICURATORE (SEZIONE I E II)

I Periti e/o gli incaricati dell'**Assicuratore** devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 1) "Obblighi in caso di Sinistro" e 7) "Assicurazione Parziale" della presente Sezione, qualora risulti attivata la Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti";

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le **cose assicurate** avevano al momento del **sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5) "Valore dei Beni Assicurati e Determinazione del Danno" che segue;
e) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. 3) "Valutazione del Danno" che precede, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'**attività dell'Assicurato** – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5) VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO DIRETTO (SEZIONE I)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le **cose assicurate** (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del **sinistro** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) per i **fabbricati** in base al "valore a nuovo": si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato**, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area;
2) per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**, in base al "valore a nuovo": si stima il costo di rimpiazzo delle **cose assicurate** con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
3) per le **merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i **fabbricati**: applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**: applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per le **merci**: deducendo dal valore delle **cose assicurate** il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per **fabbricati** e per **macchinari e attrezzature**, **arredamento**, **apparecchiature elettroniche**: determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il supplemento di indennizzo che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto "valore a nuovo". Agli effetti di quanto previsto all'art. 7) "Assicurazione Parziale" che segue , il "supplemento di indennizzo" per ogni partita:
    - qualora la **somma assicurata** risulti superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
    - qualora la **somma assicurata** risulti inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del **sinistro** (per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

"assicurazione a nuovo"), viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- qualora la **somma assicurata** risulti eguale o inferiore al valore al momento del **sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del "supplemento di indennizzo" si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo delle **cose assicurate** sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'**Assicurato**, a condizione che l'esborso dell'**Assicuratore** non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

ART. 6) DETERMINAZIONE DEL DANNO INDIRETTO (SEZIONE II)

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del **margine di contribuzione**: calcolando la differenza tra il **margine di contribuzione** che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il **periodo di indennizzo**. Per la determinazione del **margine di contribuzione** che si sarebbe realizzato, i **ricavi di vendita** e le rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del **sinistro** e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei **ricavi di vendita** che si sarebbe verificata a causa del **sinistro** durante il **periodo di indennizzo** se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del **margine di contribuzione** in tal modo evitata al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella **somma assicurata** che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del **sinistro** durante il **periodo di indennizzo**.

Se l'**attività dell'Assicurato** è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi **margini di contribuzione**, le disposizioni di cui punti a) e b) si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal **sinistro**, restando inteso che se la **somma assicurata** è inferiore all'importo dato dalla somma del **margine di contribuzione** di ogni settore dell'azienda (interessato o non dal **sinistro**), proporzionalmente aumentato qualora il massimo **periodo di indennizzo** superi i 12 mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la **somma assicurata** e quest'ultimo importo. Ai fini di cui sopra l'**Assicurato** dichiara di poter fornire, in caso di **sinistro**, risultati economici distinti per ciascuna dei settori indicati in Polizza.

ART. 7) ASSICURAZIONE PARZIALE (SEZIONE I E II)

a) In relazione alla Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti": se dalle stime fatte con le norme dell'art. 5) "Valore dei Beni Assicurati e Determinazione del Danno" che precede risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente e maggiorate del 10% eccedevano al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'**Assicuratore** risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del **sinistro**.
In caso di **sinistro** indennizzabile che abbia colpito una o più partite soggette al disposto del paragrafo precedente, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite, al lordo di eventuali **franchigie** e **scoperti**, risulti uguale o inferiore ad Euro 20.000, l'**Assicuratore** indennizza il danno senza applicazione del paragrafo precedente (applicazione della proporzionale).
Il disposto della presente lettera a) non si applica alle garanzie "Danni ai Cristalli", "Fenomeno Elettrico", "Spese Pubblicitarie", "Spese di Guardiania e Vigilanza", "Piante Arboree", "Rimpiazzo del Combustibile", "Perdita delle Pigioni" e "Danni Indiretti a Seguito di Incidente" riportate all'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Assicurato" della Sezione II "Incendio All Risks Danni Diretti".

b) In relazione alla Sezione II "Incendio All Risks Danni Indiretti": se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

30 giorni prima del **sinistro**, proporzionalmente aumentato qualora il massimo **periodo di indennizzo** superi i 12 mesi, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

ART. 8) COMPENSAZIONE TRA PARTITE (SEZIONE I)

L'eccedenza tra **somma assicurata** e valori accertati che si riscontrassero al momento del **sinistro** su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate. Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso **sito assicurato**.

ART. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al **sinistro**, ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato** ove necessario, l'**Assicuratore** provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 Codice Civile.

In relazione alla Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" e II "Incendio All Risks Danni Indiretti", il **Contraente** può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di Chiusura di Istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

– per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
– per tutta la durata necessaria all'ottenimento del Certificato;
– da Istituto accettato dall'**Assicuratore**.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dall'**Assicuratore** dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

ART. 10) ANTICIPO INDENNIZZI (SEZIONI I E II)

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000.

L'obbligazione dell'**Assicuratore**:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita all'**Assicuratore** dall'**Assicurato**, che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **sinistro**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il presente contratto di assicurazione oppure all'**Assicuratore**.
Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'**Assicuratore** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

ART. 3) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** dovranno darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile), ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'**Assicuratore** è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 4) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni **periodo assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **periodo assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle **retribuzioni**;
- del **fatturato**;
- e/o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale risarcimento.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla Polizza.
Fermo quanto regolamentato più sopra, se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **periodo assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'**Assicuratore** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'**Assicuratore**,

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **sinistri** accaduti nel **periodo assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.
L'**Assicuratore** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'**Assicuratore** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **periodo assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

ART. 5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni alla presente Polizza devono essere provate per iscritto.

ART. 6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

ART. 7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
In relazione alla Sezione I "Incendio All Risks Danni Diretti" e II "Incendio All Risks Danni Indiretti", in caso di diminuzione di valori assicurati, fermo quanto riportato al paragrafo precedente, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da tale paragrafo decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e l'**Assicuratore** rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

ART. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **sinistro** denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, sia l'**Assicuratore** che il **Contraente** hanno la facoltà di recedere dal presente contratto di assicurazione, dando all'altra parte un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
In caso di recesso esercitato dall'**Assicuratore**, lo stesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 9) DURATA DELL'ASSICURAZIONE – TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del **periodo assicurativo** in corso, il presente contratto di assicurazione è rinnovato per un ulteriore **periodo assicurativo** di 12 mesi.

ART. 10) DIRITTO DI ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'**Assicuratore** ha sempre il diritto di visitare le **cose assicurate** e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.

ART. 11) TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 12) SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 Codice Civile).

ART. 13) CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La gestione della presente Polizza viene affidata all'Intermediario riportato nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni verso l'**Assicuratore** inerenti al presente contratto di assicurazione saranno effettuati tempestivamente in forma scritta da parte dell'Intermediario per conto del **Contraente** o **Assicurato**; parimenti ogni comunicazione in forma scritta fatta dall'**Assicuratore** all'Intermediario si intenderà come fatta al **Contraente** o **Assicurato**. In ogni caso, in caso di contrasto tra le comunicazioni rese all'**Assicuratore** dall'Intermediario rispetto a quelle rese dal **Contraente** o **Assicurato**, prevarranno queste ultime.
Costituiscono eccezione a quanto sopra le comunicazioni di disdetta e di recesso di cui all'art. 8) e 9) che precedono della presente Sezione, che ciascuna delle Parti è tenuta a inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Polizza, nonché la denuncia di **sinistro** ai sensi dell'art. 1) della Sezione "Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri", che dovrà essere inviata contestualmente sia all'Intermediario che all'**Assicuratore**.

ART. 14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono a carico del **Contraente**.

ART. 15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non espressamente disciplinato.
Per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente, a scelta della parte attrice, il Foro di Milano o quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **Contraente**.

ART. 16) NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI

L'**Assicuratore**, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

ART. 17) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** o il **Contraente** che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del **sinistro**, od occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o altera dolosamente le tracce e i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo contenente DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e ove previsto Modulo di Proposta. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nelle Condizioni di Assicurazione precedentemente consegnate, il **Contraente** dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.

Il **Contraente**

_____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Definizioni:
Terrorismo (inversione dell'onere della prova)

Sezione I
Art. 4) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 5) Ulteriori Delimitazioni di Garanzia
Art. 6) Validità Territoriale dell'Assicurazione

Sezione II
Art. 3) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 6) Condizione di Efficacia dell'Assicurazione
Art. 7) Modalità di aggiornamento della Somma da Assicurare – Obblighi di Comunicazione
Art. 11) Cessazione Automatica dell'Assicurazione

Sezione III
Art. 5) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 6) Validità Territoriale delle Garanzie

Sezione IV
Art. 4) Esclusioni: Cosa Non è Assicurato
Art. 5) Validità Temporale della Garanzia (lettera A: operatività della copertura in base alla data della richiesta di risarcimento/claims made)
Art. 6) Validità Territoriale delle Garanzie
Art. 9) Sinistri in Serie

Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri
Art. 1) Obblighi in Caso di Sinistro
Art. 2) Gestione del Sinistro e Spese Legali
Art. 3) Valutazione del Danno
Art. 9) Pagamento dell'Indennizzo (sospensione in caso di opposizione)

Norme Generali Che Regolano il Contratto di Assicurazione
Art. 3) Assicurazione Presso Diversi Assicuratori (esclusione responsabilità solidale)
Art. 4) Regolazione del Premio (sospensione dell'assicurazione in caso di mancata regolazione)

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 8) Recesso in Caso di Sinistro
Art. 9) Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo
Art. 15) Legge Applicabile e Foro Competente
Art. 16) Non Operatività dell'Assicurazione in Caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali

Il **Contraente**

_____

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal Contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre Società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti

Luogo e data

Il Contraente
(Timbro e firma)

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.
Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.
Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARI S CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizz ata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARI S CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it